

Pistoia, 06 Dicembre 2012

Prot. n° 5877

Allegati: /

Rif. nota del

Prot. n°

All'Ordine degli Architetti

Al Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati

All'Ordine degli Ingegneri

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti
Agrari Laureati

Al Collegio dei Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati

della Provincia di Pistoia - LORO SEDI

e,p.c.: Alla

Direzione regionale Toscana - Territorio

FIRENZE

Oggetto: Obbligo accatastamento dei fabbricati rurali entro il termine del 30 novembre 2012 – Sanzioni per ritardato accatastamento.

Come è noto i fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell' art. 3 comma 3 del DM 28/98, dovevano essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 con le modalità stabilite dal DM 701/94 (art. 13 comma 14 ter DL 201/2011 convertito con Legge 214/2011). In caso di inottemperanza (art. 13 comma 14 quater DL 201/2011) si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 comma 336 Legge 311/2004 (accatastamento in surroga da parte dell'Ufficio su procedimento avviato dal Comune) nonché le sanzioni previste per la violazione degli artt. 20 e 28 del RDL 652/39 convertito con Legge 1249/39, i cui importi sono stati di recente quadruplicati per effetto dell'art. 2 comma 12 DL 23/2011 fino all'ammontare da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 8.264 euro per ciascuna unità immobiliare.

Il d.lgs. 472/97 prevede la possibilità del ravvedimento operoso (art.13 d.lgs. 472/97) da parte del contribuente incorso nella violazione di norme tributarie a condizione che:

- a) il soggetto che sia incorso nella violazione della norma catastale provveda spontaneamente a regolarizzare la propria posizione;
- b) la regolarizzazione avvenga entro un anno dalla data fissata dalla norma come termine ultimo per l'adempimento;
- c) il pagamento della sanzione avvenga all'atto della regolarizzazione contestualmente al pagamento dei tributi nonché al pagamento degli interessi moratori sugli stessi;

Sulla base di tale adempimento spontaneo, ancorché tardivo, sono concesse le seguenti riduzioni dell'importo delle sanzioni :

- un decimo del minimo edittale se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla data fissata dalla norma come termine ultimo per l'adempimento (cioè 103,20 euro);
- un ottavo del minimo edittale se la regolarizzazione avviene oltre novanta giorni dalla data fissata dalla norma come termine ultimo per l'adempimento ma sempre entro un anno (cioè 129,00 euro);

Pertanto, in analogia a quanto indicato nella nota AdT prot. 43927 del 17/09/2012, nel caso di accatastamento di fabbricati rurali oltre il termine ultimo del 30 novembre 2012 mediante l'invio di un Docfa telematico, nelle more di un opportuno adeguamento delle procedure informatiche, ove si intenda avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso sarà necessario indicare il 1 novembre 2012 come data fittizia di fine lavori specificando nella relazione del mod. D tale circostanza. In mancanza, quest'Ufficio assumerà che la parte dichiarante non intenda avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso e procederà alla contestazione della violazione nel modo ordinario.

Si prega di dare la massima diffusione della presente nota presso gli iscritti a codesti Ordini e Collegi Professionali.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
(Luigi Caraglio)

